

Allegato A

Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali

1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 del TUB (richiamato dagli articoli 114-*undecies*, comma 1-*bis*, e 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica) .

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 del TUB (richiamato dagli articoli 114-*undecies*, comma 1-*bis* e 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica).

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾ . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.
Controlli sulle dichiarazioni	Gli istituti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine gli istituti dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'istituto a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

⁽¹⁾ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato B, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.